

- la terapia del dolore;
- le prestazioni connesse alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita);
- le attività di pre-ospedalizzazione per interventi in classe A;
- le prestazioni dei servizi pubblici nell'area salute mentale dell'età evolutiva e dell'età adulta e i servizi sulle dipendenze (SERD);
- i prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO;
- Vaccinazioni obbligatorie¹ secondo calendario nazionale vigente.

Sono altresì consentite le attività connesse alla donazione del sangue².

Va precisato che le richieste di prelievi ambulatoriali, a carattere di urgenza e le prestazioni TAO, comunque garantite, devono essere valutate in modo da limitare quanto più possibile i prelievi non indispensabili.

L'effettuazione della attività di prelievo deve essere allocata, per quanto possibile, nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzata su prenotazione con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (almeno 1 metro). Qualora i prelievi vengano effettuati all'interno dell'ospedale, l'attività deve essere svolta entro spazi dedicati e separati e su base programmata con le misure preventive sopra indicate.

Per le visite di controllo, ove ritenute indifferibili dallo specialista, si raccomanda che in ogni caso queste attività debbano essere riorganizzate dalle Direzioni Aziendali con modalità di accesso frazionato e di utilizzo delle sale di attesa, che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza (di almeno un metro).

Tutte le altre richieste di prestazioni verranno invece riprogrammate.

I Direttori/Responsabili delle Direzioni Sanitarie di Presidio provvederanno a ridistribuire le risorse umane recuperate nelle suddette aree.

Inoltre, si richiede che le strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n.9 del 2 Marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 Marzo 2020.

Inoltre, al fine di limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere e territoriali del sistema sanitario regionale e garantire, nel contempo, la continuità terapeutica, i MMG e PLS sono autorizzati a prescrivere farmaci sottoposti a Piano Terapeutico, per 60 giorni dalla data di scadenza dello stesso.

¹ Le attività di certificazione correlate alle vaccinazione potranno essere garantite in modalità telematica.

² Circolare CNS n.638 del 06/03/2020